

- 2) se, in mancanza di regole dell'Unione specifiche per una determinata categoria di ortofrutticoli, l'articolo 164 del regolamento n. 1308/2013 debba essere interpretato nel senso che autorizza l'estensione di accordi interprofessionali che prevedono regole più restrittive delle norme applicabili adottate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite cui rinvia il diritto europeo.

(<sup>1</sup>) GU 2013, L 347, pag. 671.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 22 luglio 2022 —  
Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) / Ministère de l'Agriculture et de  
la Souveraineté alimentaire**

**(Causa C-503/22)**

(2022/C 424/30)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Conseil d'État

**Parti**

*Ricorrente:* Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)

*Convenuto:* Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (<sup>1</sup>), debba essere interpretato nel senso che autorizza l'estensione di accordi interprofessionali che prevedono regole più restrittive di quelle fissate dalla normativa dell'Unione non solo nell'ambito delle «regole di produzione» citate alla lettera b) di detto articolo, ma anche in tutti gli ambiti menzionati alla lettera a) e alle lettere da c) a n), per i quali esso prevede che possa essere chiesta l'estensione di un accordo interprofessionale e, segnatamente, se, laddove la normativa dell'Unione preveda norme di commercializzazione e presentazione per una determinata categoria di ortofrutticoli, detto articolo autorizzi l'adozione di regole più restrittive mediante accordo interprofessionale e la loro estensione a tutti gli operatori;
- 2) ove la risposta alla questione che precede vari a seconda che si tratti delle «regole di commercializzazione» citate alla lettera [d)] [del paragrafo 4] di detto articolo o delle «norme minime in materia di imballaggio e presentazione» menzionate alla lettera k) di detto stesso [paragrafo], se la fissazione di intervalli di calibro volti a garantire l'omogeneità dei prodotti di uno stesso imballaggio rientri nelle regole di commercializzazione o nelle norme in materia di presentazione.

(<sup>1</sup>) GU 2013, L 347, pag. 671.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 22 luglio 2022 —  
Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) / Ministère de l'Agriculture et de  
la Souveraineté alimentaire**

**(Causa C-504/22)**

(2022/C 424/31)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Conseil d'État

**Parti**

*Ricorrente:* Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)

*Convenuto:* Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013 <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che autorizza l'estensione di accordi interprofessionali che prevedono regole più restrittive di quelle fissate dalla normativa dell'Unione non solo nell'ambito delle «regole di produzione» citate alla lettera b) di detto articolo, ma anche in tutti gli ambiti menzionati alla lettera a) e alle lettere da c) a n), per i quali esso prevede che possa essere chiesta l'estensione di un accordo interprofessionale;
- 2) se la fissazione delle date di raccolta, da una parte, e delle date di commercializzazione, dall'altra, rientri nelle regole che possono essere fissate mediante accordo interprofessionale ed estese sulla base dell'articolo 164 del regolamento n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, e in caso affermativo se la fissazione delle date di raccolta e di commercializzazione rientri nelle «regole di produzione» di cui alla lettera b) di detto articolo, o come prevedeva in precedenza l'allegato XVI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 <sup>(2)</sup>, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nelle «regole di commercializzazione» ora oggetto della lettera d) del medesimo articolo.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 25 luglio 2022 — Deco Proteste — Editores Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira**

(Causa C-505/22)

(2022/C 424/32)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Giudice del rinvio**

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* Deco Proteste — Editores Lda

*Resistente:* Autoridade Tributária e Aduaneira

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se, nel caso in cui[, ] mediante la sottoscrizione di pubblicazioni periodiche tramite un abbonamento[, ] viene conferito ai nuovi sottoscrittori un omaggio (un «gadget»), secondo quanto previsto dall'articolo 16 della direttiva IVA <sup>(1)</sup>[, ] tale conferimento debba essere considerato:
  - a) come una cessione realizzata a titolo gratuito, distinta dall'operazione di abbonamento alle pubblicazioni periodiche;  
o
  - b) come parte integrante di un'unica operazione effettuata a titolo oneroso;  
oppure
  - c) come parte integrante di un pacchetto commerciale, costituito da un'operazione principale (l'abbonamento alla rivista) e da altra accessoria (il conferimento dell'omaggio), considerandosi quest'ultima una cessione a titolo oneroso e strumentale all'abbonamento alla rivista.